



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
e mail: info@unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di gestione del Catasto

INDICE:

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Oggetto*)

Art 3 (*Finalità*)

Art. 4 (*Principi*)

Art. 5 (*Ambito territoriale e ambito funzionale*) Art. 6

(*Modalità di trasferimento delle funzioni*) Art. 7 (*Sede*)

Art. 8 (*Risorse Finanziarie*)

Art. 9 (*Dotazione organica e trasferimento del personale*)

Art. 10 (*Responsabile*)

Art. 11 (*Decorrenza e durata della Convenzione*)

Art. 12 (*Recesso*)

Art. 13 (*Dati personali*)

Art. 14 (*Controversie*)

Art. 15 (*Rinvio*)

Art. 16 (*Registrazione*)

L'anno, il giorno (..) del mese di, in nella sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede unionale (codice fiscale 82003830021), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n.del , che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

[RIPETERE PER OGNI COMUNE]

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti."*;
- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, *"... ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ..."*;
- l'art. 19, comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni *"c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;"*

PREMESSO ALTRESÌ

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 05/04/2014, i Comuni di Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca hanno costituito l'Unione Montana di Comuni denominata Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del citato D. Lgs. 267/2000;
- che con Deliberazione del Consiglio n.77 del 31.05.2013 veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana delle funzioni catastali di cui all'art.3. comma 2 del DPCM 14 giugno 2007 dei Comuni aderenti;
- delle modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia allo Statuto:
 - in data 12.03.2015 con deliberazione n.2;
 - in data 2.8.2017 con deliberazione n.19;
 - in data 1.3.2018 con deliberazione n.4;
 - in data 5.8.2019 con deliberazione n.11;
 - in data 2.12.2020 con deliberazione n.21 prima votazione, in data 22.12.2020 con deliberazione n.26 in seconda votazione e in data 15.1.2021 con delibera n.3 in terza

- approvazione;
- in data 31.3.2022 con deliberazione n.10;
 - in data 17.11.2022 con deliberazione n.47;
 - in data 27.7.2023 con deliberazione n.30;
 - che l'art. 1 dell'Allegato 1 del predetto statuto elenca le funzioni il cui esercizio i Comuni possono conferire all'Unione, disciplinando procedure e modalità di conferimento;
 - che ai sensi dell'art. 1 del predetto Statuto è compito dell'Unione promuovere l'integrazione e l'azione amministrativa fra i Comuni di Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio Con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca;

ATTESO CHE

- il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;
- i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio Catasto con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
- Comune di del. cons. n. del ...;
- Comune di del. cons. n. del
- Comune di del. cons. n. del

[RIPETERE PER OGNI COMUNE]

CONSIDERATO

- che i Comuni e l'Unione ritengono indispensabile l'istituzione e lo sviluppo del Catasto al fine di rendere alla collettività e all'imprenditoria locale un servizio efficiente e organico;
- che i Comuni e l'Unione ritengono che la gestione associata del Catasto
 - (i) consente economie di scala;
 - (ii) semplifica ed abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
 - (iii) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
 - (iv) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

- (v) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
 - (vi) consente di realizzare un sistema informatico locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia;
 - (vii) rende possibile l'adozione di norme regolamentari omogenee;
 - (viii) permette di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali;
- che a detto scopo si può provvedere mettendo in comune i beni strumentali, le risorse umane e la stessa gestione delle funzioni sopra individuate così come descritto dal d.lgs. n. 112/1998;
 - che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative concernenti il catasto rappresenta una valida soluzione in quanto assicura migliore qualità del servizio, uniformità della gestione sull'intero territorio interessato e contenimento dei costi relativi;
 - che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Consenso)

- 1 L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e i Comuni di Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio Con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti il Catasto, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 (Oggetto)

- 1 Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti al Catasto così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano:
 - a) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lett. h, D.lgs. n. 112/98, come previsto dall'art. 66, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 112/98;
 - b) funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento, come previsto dall'art. 19, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2012;
 - c) consultazione della banca dati unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 - d) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 - f) cooperazione applicativa, funzionale, tecnica e informatica ed allineamento delle banche dati; g) tutte le funzioni attribuite e/o attribuibili ai comuni in materia catastale, in attuazione del D.lgs. n. 112/98, art. 66 e si – D.L. n. 78/2010, art. 19, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2012, e di qualsiasi norma specifica in materia catastale, in ottemperanza al

disposto dell'art. 19 della legge n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da attuarsi nei modi di legge e anche attraverso: - Applicazioni informatiche e sistemi di interscambio; - Sportelli catastali decentrati associati; - Sistema informativo territoriale di integrazione delle banche dati - Verifiche catastali e tributarie (legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 336); - Verifica immobili non dichiarati in catasto (decreto-legge 31.05.2010, n. 78, art. 19); - Verifica dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione (legge 9 marzo 2006, n. 80); - Convenzione "portale dei comuni" e "interscambio" con l'Agenzia del Territorio; - Verifica fabbricati rurali; Costituzione e tenuta del catasto degli incendi (Legge-quadro n. 353/2000).

- 2 L'ambito funzionale del conferimento verrà meglio individuato con successivi atti organizzativi nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
- 3 Alla gestione associata compete altresì la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi comunque denominati, in materia di esercizio associato di servizi e funzioni catastali, oltre all'adozione e sottoscrizione di qualsiasi atto in materia di decentramento catastale, in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
- 4 L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dell'Unione.

Art. 3 (Finalità)

- 1 La gestione unificata del Catasto ha come obiettivo anche quello di facilitare una gestione coordinata e coerente dei diversi procedimenti. Essa ha altresì lo scopo di garantire una gestione coordinata e omogenea delle problematiche organizzative e normative rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione e delle problematiche tecniche ed interpretative.
- 2 La gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

Art. 4 (Principi)

- 1 L'organizzazione in forma associata della funzione Catasto deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di catasto oggetto della presente convenzione;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di catasto;

- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5 (Ambito territoriale e ambito funzionale)

1 L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

2 L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1 Il prosieguo del conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene, compiutamente, con decorrenza dal 01.01.2026

2 Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3 In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 3 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4 Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5 L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o a essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

6 L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

7 L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

8 L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione.

Art. 7 (Sede)

1 La sede della struttura organizzativa associata del Catasto dell'Unione è stabilita nella sede amministrativa distaccata a Varallo, C.so Roma 35, 13019 (VC) fatta salva la possibilità che il personale comandato, previo accordo, possa prestare la sua opera presso l'ente di appartenenza, così come in presenza di convenzione con altro ente.

2 Sono sedi della citata struttura dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

3 Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

4 Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

Art. 8 (Risorse finanziarie)

1 Gli oneri per il funzionamento della gestione associata, saranno definiti con successivo atto da approvare in Consiglio Unionale, a copertura di eventuali spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese del personale.

2 Oltre la presente convenzione il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua:

- a) eventuali risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata;
- b) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti alle attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata;
- c) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento.

Art. 9 (Dotazione organica e trasferimento del personale)

1 L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le relative esigenze.

2 L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso l'assunzione di personale ovvero il trasferimento e/o distacco e/o comando di personale dei Comuni secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

3 La struttura organizzativa dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima potrà essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

4 L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni e nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.

5 Il trasferimento all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte dei Comuni di provenienza. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

6 L'Unione subentra ai Comuni stipulanti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.

7 I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

8 Sentita la Giunta dell'Unione, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile della struttura organizzativa preposta alla gestione del catasto.

9 Nei casi in cui il personale distaccato presso l'Unione si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto dei conferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale distaccato presso l'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di provenienza.

10 La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività inerenti sono definiti nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione sentiti i comuni interessati, su proposta del Responsabile della struttura organizzativa. Tale piano individua per ogni singolo comune le quote di fabbisogno del relativo personale per l'espletamento della funzione.

11 Le variazioni del piano di utilizzo del personale comandato, trasferito o distaccato vengono definite in accordo con i Comuni interessati. Il Comune che non sia in grado di conferire personale nella misura indicata sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente.

Art. 10 (Responsabile)

1 Il Responsabile della struttura organizzativa:

- esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;
- è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;
- è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;
- esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita.

Art. 11 (Decorrenza e durata della Convenzione)

- 1 La presente convenzione avrà durata di anni 5 ed è vincolante per gli enti con decorrenza dal 01.01.2026, fatta salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
- 2 Eventuali modifiche alla presente convenzione sono assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
- 3 In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 12 (Recesso)

- 1 Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni 3 dalla data di decorrenza di efficacia della presente convenzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare comunale adottata.
- 2 Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 3 L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
- 4 Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il rtrasferimento al Comune del personale trasferito all'Unione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al rtrasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 13 (Dati personali)

- 1 La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
- 2 L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 14 (Controversie)

- 1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 15 (Rinvio)

- 1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 16 (Registrazione)

- 1 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del

presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Il Presidente Dott. Pietrasanta Francesco

Il Comune di

Il Sindaco